

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Art.1. Oggetto

La Provincia concede all'affidatario, che accetta senza riserva alcuna, la *"Fornitura di materiale elettrico per realizzazione interventi in economia diretta mediante la squadra fabbricati"*, consistente nell'acquisto di materiale vario che sarà di volta in volta richiesto e prelevato dai componenti della Squadra Fabbricati, qualunque risulti essere l'importo di ciascuno di essi e/o complessivo finale, nei limiti di cui al successivo Art. 2.

Art.2. Corrispettivo

Il valore complessivo della fornitura di € 6.000,00 IVA esclusa rappresenta un tetto massimo di spesa e, pertanto, l'Amministrazione non assume alcun impegno e l'aggiudicatario non vanta alcun diritto in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo stesso.

L'aggiudicatario non potrà, comunque, avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza agli acquisti effettuati) nel caso in cui, durante la vigenza della fornitura, dovessero essere effettuati acquisti per importi complessivamente inferiori all'importo massimo previsto.

Art.3. Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art.4. Pagamenti

Il pagamento avverrà per ogni singolo acquisto dietro presentazione di regolare fattura che l'aggiudicatario emetterà a fornitura eseguita.

La Provincia procederà al pagamento nei confronti dell'aggiudicatario solo a seguito della verifica in ordine alla sussistenza della sua regolarità contributiva, fermo restando l'intervento sostitutivo della Provincia in caso di eventuali inadempienze contributive e retributive ai sensi degli articoli 4 e ss. DPR 207/2010.

L'aggiudicatario, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, a norma dell'art. 3 comma 7 della citata L. 136/2010 così come modificata dal D.L. 187/2010, l'aggiudicatario dovrà indicare il conto corrente dedicato su cui la Provincia potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto.

Le parti danno atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 5. Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

L'affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed

aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurative e antinfortunistici.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.

Art. 6. Durata del contratto

La fornitura decorre dalla data di aggiudicazione (ultima sottoscrizione in ordine cronologico di una delle parti, che determina accettazione della proposta ai sensi dell'art. 1326, 1° comma, codice civile), e cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo annuo del valore dello stesso.

Art. 7. Penali e risoluzione

La Provincia ha diritto di risolvere in danno il contratto per inadempimento dell'affidatario, mediante semplice dichiarazione scritta del responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 8. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato, si intendono espressamente richiamate e vincolanti tra le parti le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 36/2023, le norme ancora vigenti del DM 145/2000.

Art. 9. Spese di atto e trattamento fiscale

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'affidatario, senza diritto di rivalsa.